

Transfer price - royalties relative all'utilizzo di marchi

di [Fabio Carriolo](#)

Pubblicato il 10 Giugno 2019

Il transfer pricing (TP) è quella tecnica mediante la quale, nell'ambito di un rapporto tra società «correlate», è posto in essere il tentativo di trasferire gli utili da un paese ad alta pressione fiscale a un altro con regime fiscale più tenue, attraverso lo scambio di beni e servizi al di fuori delle normali pratiche commerciali, alterando il valore normale delle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute.

Transfer Pricing (TP): aspetti generali

Il [transfer pricing](#) (TP) è quella tecnica mediante la quale, nell'ambito di un rapporto tra società «correlate», è posto in essere il tentativo di trasferire gli utili da un paese ad alta pressione fiscale a un altro con regime fiscale più tenue, attraverso lo scambio di beni e servizi al di fuori delle normali pratiche commerciali, alterando il valore normale delle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute.

L'ordinamento tributario italiano contrasta tale pratica mediante [l'art. 110, comma 7, del TUIR](#), il quale dispone che:

- i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito;
- la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'art. 31-*quater* del D.P.R. n. 600/1973.

Le linee guida per l'applicazione del comma 7 "sulla base delle migliori pratiche internazionali" sono state definite con D.M. 14.5.2018.

In relazione alle *royalties*, la recente **sentenza n. 9615 del 5.4.2019** ha ritenuto “non congrua” sulla base della disciplina dei prezzi di trasferimento (art. 110 comma 7 del TUIR) la relativa percentuale versata da una società italiana alla controllante svizzera a fronte dell’utilizzo del marchio, ritenendo legittimo rideterminare i costi deducibili a titolo di royalties avendo riguardo ai parametri oggettivi di individuazione dei prezzi di cessione dei beni immateriali individuati dalla **circolare ministeriale 22.9.1980, n. 32**.

Le innovazioni in materia di Transfer Pricing

Anche se la sentenza qui commentata ha ad oggetto la normativa previgente in materia di *transfer pricing*, appare opportuno rammentare che l’art. 59 del DL 24.4.2017 n. 50, convertito dalla legge 21.6.2017, n. 96:

- ha sostituito l’art. 110, comma 7, del TUIR al fine di introdurre il principio di libera concorrenza quale criterio di valorizzazione delle transazioni infragruppo co

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento